ISTITUTO COMPRENSIVO "S. G. BOSCO-BUONARROTI"

P.zza Garibaldi, 36 – Giovinazzo (BA) - Tel./fax: 080 3948850
C. F. 93459250721 - - Cod. mecc. BAIC890007
http://www.icsgboscobuonarrotigiovinazzo.edu.it
Pec: baic890007@pec.istruzione.it - e-mail: baic890007@istruzione.it

Circolare n. 06

Giovinazzo, 05 settembre 2026

A tutte/i le/i docenti a Tempo Determinato
Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado
Al DSGA
All'Ufficio Personale
Al Registro Elettronico
Agli Atti

OGGETTO: Modalità di fruizione delle ferie per il personale docente a tempo determinato - a.s. 2026/27

Premessa
Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile del lavoratore, finalizzato al recupero delle energie psicofisiche, garantito dall'art. 36 della Costituzione e disciplinato dalla normativa vigente e dal CCNL Comparto Istruzione e Ricerca.
In materia di ferie del personale docente a tempo determinato trovano applicazione, tra le altre, le disposizioni del D.Lgs. n. 66/2003, dell'art. 1, commi 54 e 55, della L. n. 228/2012, dell'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, nonché i principi affermati dalla giurisprudenza, da ultimo dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con Ordinanza 17 giugno 2024, n. 16715.

Si richiama inoltre l'attenzione sulla recente modifica dell'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 introdotta dal D.L. 7 agosto 2026, n. 144, la cui applicazione temporale è espressamente disciplinata dalla relativa normativa di conversione.

Alla luce di tale quadro normativo, si forniscono le seguenti indicazioni.

1. Diritto alle ferie
Il personale docente con contratto a tempo determinato ha diritto alle ferie in misura **proporzionale al servizio prestato**.

Le ferie devono essere fruite durante il rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente, la disciplina contrattuale e le esigenze organizzative dell'Istituzione scolastica.

2. Ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni
Per il personale docente, l'art. 1, comma 54, della L. n. 228/2012 prevede la fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, con esclusione dei periodi destinati:

- agli scrutini;
- agli esami di Stato;
- alle altre attività valutative.

A titolo esemplificativo, possono rientrare nei periodi di fruizione:

- le vacanze natalizie;
- le vacanze pasquali;
- le ulteriori sospensioni delle lezioni previste dal calendario scolastico;
- i ponti e le altre giornate di sospensione;
- per i docenti con contratto fino al 30 giugno, il periodo successivo alla conclusione delle lezioni e fino alla scadenza del contratto, nei giorni non interessati da obblighi di servizio.

La sospensione delle lezioni non determina automaticamente la collocazione del docente in ferie.
Le ferie devono essere richieste dall'interessato secondo le modalità indicate nella presente circolare.

3. Modalità di fruizione delle ferie

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si forniscono le seguenti indicazioni operative:

1. *Ferie durante l'attività didattica:*
 a. è possibile fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica, alle seguenti condizioni:
 i. le ferie devono essere state maturate
 ii. la fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

2. *Docenti con contratto fino al 30 giugno:*
 a. I docenti con contratto fino al termine delle attività didattiche sono invitati a programmare e richiedere le ferie durante il periodo di validità del contratto, tenendo conto dei periodi di sospensione delle lezioni e del periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno. In tale periodo dovranno essere esclusi i giorni nei quali siano previsti: scrutini; esami; attività valutative; altre attività obbligatorie di servizio. Si richiama in particolare l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 16715/2024, secondo cui il docente non può essere considerato automaticamente collocato in ferie per il solo fatto che le lezioni sono sospese. Pertanto, il docente che intenda fruire delle ferie dovrà presentare apposita richiesta
 b. In assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile.

3. *Docenti con contratto fino al 31 agosto:*
 a. I docenti con contratto fino al 31 agosto sono invitati a programmare e fruire le ferie spettanti nel corso del rapporto di lavoro, compatibilmente con gli obblighi di servizio e con le esigenze organizzative dell'Istituzione scolastica. Anche per tale personale la sospensione delle lezioni non determina automaticamente la collocazione in ferie.

4. *Supplenti brevi e saltuari:*
 a. le disposizioni sopra indicate non si applicano al personale supplente breve e saltuario, per il quale rimangono in vigore le precedenti normative.

La mancata richiesta delle ferie, **a seguito di adeguata informazione e di formale invito alla fruizione da parte dell'Amministrazione**, potrà essere valutata ai fini dell'eventuale indennità sostitutiva, secondo la normativa vigente e i principi affermati dalla giurisprudenza.

Resta fermo che la mancata fruizione non può essere automaticamente considerata come rinuncia del lavoratore al diritto alle ferie.

Le richieste di ferie dovranno essere presentate attraverso il **gestionale AXIOSi**, utilizzando la procedura prevista dall'Istituto.

Fino alla piena operatività della procedura informatizzata, le richieste saranno presentate secondo le modalità temporaneamente indicate dall'Ufficio Personale.

Le richieste dovranno essere presentate con congruo anticipo, al fine di consentire le necessarie verifiche organizzative e amministrative.

Prima di presentare la richiesta di ferie, il docente è tenuto a verificare gli impegni di servizio previsti dal **Piano annuale delle attività** e dalle successive convocazioni.

Al fine di consentire a ciascun dipendente di esercitare concretamente il proprio diritto alle ferie, **il personale docente a tempo determinato** è formalmente invitato a programmare e richiedere tempestivamente le ferie maturate e maturande, con particolare riferimento ai periodi di sospensione delle lezioni.

Si invita pertanto ciascun docente a:

- verificare con l'Ufficio Personale la propria situazione contrattuale;
- verificare le ferie maturate e il relativo residuo;
- programmare la fruizione delle ferie nei periodi consentiti;
- presentare tempestivamente le relative richieste;
- tenere conto degli eventuali obblighi di servizio previsti dal Piano annuale delle attività.

La presente circolare costituisce **formale informazione e invito alla fruizione delle ferie** e viene pubblicata sul Registro Elettronico e all'Albo on line, al fine di garantirne la conoscibilità e la tracciabilità.

Per eventuali chiarimenti o casi particolari, si prega di rivolgersi all'ufficio del personale dell'istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Francesca Ingrosso

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993.
Il documento originale è disponibile agli atti della scuola.